

CONCORDIA ET IUS S.R.L.

Organismo di Mediazione n. 809 - Ente di Formazione n. 427

Sede legale: Via G. Sciuti n. 124 - 90144 Palermo

PEC: concordiaetius@mypec.eu | mediazione@concordiaetius.it

Guida ai moduli di Mediazione Ordinaria

Istanza e Adesione - volontaria, delegata dal giudice, da clausola

OGGETTO DELLA GUIDA

Il presente documento illustra come compilare l'Istanza di Mediazione Ordinaria e la Domanda di Adesione, entrambe sottoscritte con firma digitale PAdES. La procedura serve alla mediazione VOLONTARIA (attivata liberamente dalle parti), alla mediazione DELEGATA dal giudice (art. 5-quater D.Lgs. 28/2010) e alla mediazione DA CLAUSOLA contrattuale o statutaria (art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010).

Le materie a mediazione obbligatoria dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, successioni, patti di famiglia, locazione, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi bancari e finanziari, e altre) NON si trattano con questo modulo: si utilizza l'Istanza di Mediazione Obbligatoria.

Le controversie fra consumatore e professionista rientrano nella procedura ADR Consumo n. 5, per la quale si usa l'apposito modulo dedicato.

REGIME NORMATIVO AGGIORNATO

Durata del procedimento (art. 6 D.Lgs. 28/2010, come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2024 n. 216, in vigore dal 25 gennaio 2025): sei mesi dal deposito della domanda, prorogabili per periodi non superiori a tre mesi ciascuno; nella mediazione demandata dal giudice la proroga è ammessa una sola volta, per ulteriori tre mesi (durata massima nove mesi). Il termine non è soggetto a sospensione feriale.

Efficacia esecutiva dell'accordo (art. 12 D.Lgs. 28/2010): comma 1 quando tutte le parti sono assistite dai propri avvocati - titolo esecutivo per espropriazione forzata, esecuzione in forma specifica, iscrizione di ipoteca giudiziale; comma 1-bis quando non tutte le parti sono assistite - omologazione con decreto del presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l'Organismo.

Parte I - Perimetro e ambito di applicazione

Le tre tipologie coperte

La sezione di apertura del modulo (Tipologia della mediazione) chiede di barrare una casella. Le tre opzioni non sono intercambiabili: da esse dipendono l'obbligatorietà dell'assistenza dell'avvocato, la struttura della proroga, il regime tariffario e le sanzioni processuali della mancata partecipazione.

Mediazione volontaria (art. 2 D.Lgs. 28/2010)

Attivata liberamente dalle parti. Assistenza dell'avvocato FACOLTATIVA. Tariffa piena. La riduzione di un quinto non si applica.

Mediazione delegata dal giudice (art. 5-quater D.Lgs. 28/2010)

Disposta con ordinanza motivata; è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Assistenza dell'avvocato OBBLIGATORIA. Riduzione di un quinto sulle indennità e sulle spese degli incontri successivi. Proroga ammessa una sola volta per ulteriori tre mesi.

Mediazione da clausola contrattuale o statutaria (art. 5-sexies)

Attivata sulla base di una clausola inserita nel contratto, nello statuto o nell'atto costitutivo. È condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Assistenza dell'avvocato FACOLTATIVA. Tariffa piena: la clausolare, pur essendo condizione di procedibilità ex art. 5-sexies comma 1, non è compresa nell'enumerazione degli artt. 28 comma 8 e 30 comma 4 del D.M. 150/2023 che riservano la riduzione ai casi dell'art. 5 comma 1 e alla mediazione demandata dal giudice.

Cosa NON si tratta con questo modulo

- Materie a mediazione obbligatoria dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010: condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura. Per queste materie si utilizza l'Istanza di Mediazione Obbligatoria.
- Controversie fra consumatore e professionista ex art. 3 c. 1 lett. a) Codice del Consumo. Si utilizza il modulo ADR Consumo (Sezione Speciale n. 5).
- Comunicazioni elettroniche e servizi postali (procedura AGCOM), energia elettrica, gas naturale e servizio idrico (procedura ARERA), trasporto passeggeri regolato (procedura ART). Per queste procedure si utilizzano i moduli dedicati ai settori regolati.
- Controversie fra professionisti quando alla base non vi sia una posizione di consumatore o una materia disponibile ricadente nel perimetro civile e commerciale.

Parte II - Come si compila l'Istanza

Il modulo si articola in nove sezioni. I campi con la cornice rossa e l'asterisco sono OBBLIGATORI: la mancata compilazione impedisce la protocollazione e viene segnalata dal lettore PDF al momento della stampa. La firma digitale PADeS apposta nell'ultima pagina blocca automaticamente tutti i campi.

Sezione	Contenuto principale
Presentazione	Tipologia della mediazione (volontaria, delegata, da clausola); Sede dell'Organismo scelta; qualifica di chi presenta la domanda.
A - Parte Istante	A1 dati anagrafici, residenza, C.F., P.IVA se microimpresa; A1-L eventuale legale con PEC e recapiti.
A - Parte Invitata	A2 dati del professionista o della parte invitata; A2-L eventuale legale.
A1+ e A2+	Moduli per ulteriori parti istanti (fino a cinque) e ulteriori parti invitate (con relativo legale).
B - Oggetto	B0 caso di mediazione (volontaria pura, delegata, da clausola); B1 materia della controversia; B2 fatti e ragioni; B3-B8 riferimenti contrattuali, provvedimenti, materie speciali; B9 tabella delle diciassette macro-aree con la colonna «Attenzione - quando è obbligatoria».
C - Ricapitolo	Sintesi della vicenda e delle pretese.

D - Valore e indennità	D1 valore della lite (art. 29 D.M. 150/2023); D2 tabella indennità del primo incontro (art. 28 cc. 4-5); D3 fatturazione elettronica con split payment.
E - Dichiarazioni	Dodici dichiarazioni obbligatorie: perimetro, non consumatore, durata, efficacia esecutiva, art. 12-bis, privacy, elezione di domicilio, prescrizione, credito d'imposta, capacità di agire.
F - Documentazione	Copia del documento d'identità, C.F., contratto, memorie, procura, delega, visura, moduli A1+/A2+, ulteriori allegati.
G - Firma	Luogo, data, firma della parte; se avvocato nominato: attestazione ex art. 4 c. 3 D.Lgs. 28/2010, casella di adempimento, firma dell'avvocato; modalità di trasmissione; informativa privacy; firma digitale PADES che blocca il modulo.

Sezione A - le parti

I dati anagrafici della parte istante (A1) sono sempre obbligatori. Se chi presenta la domanda è una microimpresa, la partita IVA diventa richiesta e va indicato il legale rappresentante. La sezione A1-L raccoglie il difensore: quando l'assistenza è obbligatoria (mediazione delegata dal giudice) i dati del legale sono richiesti integralmente, inclusa la PEC.

La sezione A2 riguarda la parte invitata. Se la parte istante o quella invitata sono più di una, si compilano rispettivamente i moduli A1+ (fino a cinque parti istanti in totale) e A2+ (fino a due parti invitate, ciascuna con il proprio legale nel riquadro A2.2-L).

Sezione B - materia e oggetto

Il riquadro B0 richiede di confermare la tipologia già scelta in apertura, per non lasciare dubbi sul perimetro della procedura. La tabella B9 elenca diciassette macro-aree (dieci tradizionali più sette aree emergenti: whistleblowing e compliance, life sciences e ricerca farmaceutica, ESG e sostenibilità, crypto-attività ex MiCA, cloud sovrano e IA infrastrutturale, format atipici e reti commerciali, patrimonio digitale e successioni 2.0) con la colonna "Attenzione - quando è obbligatoria" che chiarisce quali sottomaterie ricadono invece nell'art. 5 comma 1 e vanno trattate con il modulo di Mediazione Obbligatoria.

Sezione D - valore e indennità

D1 - Valore della lite (art. 29 D.M. 150/2023)

Indicare il valore in euro secondo i criteri degli artt. da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Se il valore non è determinabile, indicare le ragioni e barrare una delle tre fasce: indeterminabile basso (fino a 1.000 euro), medio (da 1.000,01 a 50.000 euro), alto (superiore a 50.000 euro). In caso di omessa indicazione, di disaccordo fra le parti o di errata applicazione dei criteri, il valore è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti (art. 29 c. 3).

D2 - Tabella indennità del primo incontro

Gli importi sono per parte, IVA 22% inclusa, oltre alle spese vive. La seconda colonna vale per la mediazione volontaria e per quella da clausola (tariffa piena); la terza colonna vale per la mediazione delegata dal giudice (ridotta di un quinto).

Fascia di valore	Volontaria e da clausola	Delegata dal giudice
Fino a 1.000 euro	122,00 euro	97,60 euro
Da 1.000,01 a 50.000 euro	237,90 euro	190,32 euro
Oltre 50.000 euro	341,60 euro	273,28 euro
Indeterminabile basso	207,40 euro	165,92 euro
Indeterminabile medio	280,60 euro	224,48 euro
Indeterminabile alto	341,60 euro	273,28 euro

Nota: le liti di valore indeterminabile, comprese quelle della fascia bassa, scontano la spesa di avvio di 110,00 euro, perché il terzo alinea dell'art. 28 comma 4 D.M. 150/2023 accomuna il valore "superiore a 50.000,00 euro e indeterminato".

Incontri successivi al primo

Alle spese del primo incontro si aggiungono le spese di mediazione degli incontri successivi, calcolate secondo la tabella dell'Organismo ex art. 30 D.M. 150/2023, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione ex art. 28 comma 5, con una maggiorazione del 10% se la conciliazione avviene al primo incontro e del 25% se avviene in incontri successivi (art. 30 commi 1 e 2). Nella mediazione demandata dal giudice le spese così determinate sono ridotte di un quinto ai sensi dell'art. 30 comma 4.

D3 - Fatturazione elettronica con split payment

Il modulo prevede lo split payment ex art. 17-ter DPR 633/1972 per la pubblica amministrazione e per gli enti equiparati: barrare la casella corrispondente e indicare il codice univoco SDI, la PEC per la fattura e l'indirizzo fiscale.

Sezione E - dichiarazioni obbligatorie

Le dodici dichiarazioni sono tutte contrassegnate da cornice rossa. Contengono il perimetro della procedura, la verifica che nessuna delle parti agisce come consumatore, la consapevolezza della durata di sei mesi (con proroga a tre mesi ciascuno; una sola volta per ulteriori tre mesi nella delegata), l'informazione sull'efficacia esecutiva ex art. 12 commi 1 e 1-bis, la consapevolezza delle conseguenze processuali della mancata partecipazione ex art. 12-bis, il consenso privacy ex art. 13 Reg. UE 2016/679, l'elezione di domicilio, il richiamo al credito d'imposta ex art. 20 D.Lgs. 28/2010.

Sezione G - firma e trasmissione

1. Compilare tutti i campi del modulo prima di apporre la firma.
2. Scrivere il luogo e la data.
3. Sottoscrivere il riquadro "Firma della Parte Istante".
4. Se è stato nominato un avvocato: leggere l'attestazione facoltativa ex art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010, barrare la casella corrispondente, apporre la firma nel riquadro "Firma dell'avvocato".
5. Salvare il PDF e verificare l'assenza di segnalazioni tentando la stampa.
6. Firmare digitalmente il riquadro finale PAdES: la firma blocca tutti i campi. Qualsiasi modifica successiva alla firma invalida la sottoscrizione.
7. Trasmettere il modulo all'Organismo tramite PEC (concordiaetius@mypec.eu), posta ordinaria (mediazione@concordiaetius.it), raccomandata A/R all'indirizzo di Palermo, o deposito diretto presso la Sede legale o presso una delle sedi operative locali indicate su www.concordiaetius.it.

Parte III - Come si compila l'Adesione

La Domanda di Adesione ricalca la struttura dell'Istanza: differiscono l'instanziazione, l'atteggiamento verso la pretesa e alcuni allegati. Le regole di compilazione, la firma PAdES e le modalità di trasmissione sono identiche.

Differenze rispetto all'Istanza

- In apertura, dopo la selezione della tipologia, è presente l'atto di adesione: la parte invitata dichiara se aderisce integralmente, se aderisce con contestazione parziale, oppure se formula una proposta transattiva. Le opzioni non sono mutuamente esclusive.
- La sezione A si apre con i dati della parte aderente e continua con quelli della parte istante come risultanti dalla comunicazione di invito. Fino a cinque ulteriori istanti sono elencabili nel modulo A2+.
- Le sezioni B, C, D non contengono novità sostanziali. La tabella indennità è identica.
- La sezione E, delle dichiarazioni, contiene una clausola aggiuntiva: l'obbligo di corrispondere le ulteriori spese di mediazione in caso di prosecuzione oltre il primo incontro, ai sensi degli artt. 30, 31, 32, 33 e 34 D.M. 150/2023.
- L'ultima pagina prevede la sottoscrizione della parte aderente e, se è stato nominato un avvocato, la sua controfirma.

Atteggiamento della parte aderente

La casella A è un adempimento essenziale. Le tre opzioni:

- Adesione INTEGRALE: la parte aderisce senza contestazioni e si predispone alla conclusione dell'accordo al primo incontro.

- Adesione con CONTESTAZIONE parziale: la parte aderisce ma contesta uno o più punti della pretesa. Nella sezione C si indicano i punti contestati e le ragioni.
- PROPOSTA TRANSATTIVA: la parte formula una propria proposta alternativa e si predispone alla mediazione secondo tale proposta.

Litisconsorzio e ulteriori aderenti

Se la procedura è stata promossa da più parti istanti congiuntamente, il modulo A2+ raccoglie i dati di ciascuna delle ulteriori parti istanti (fino a cinque nel totale). Se la parte istante ha nominato un avvocato, questo va indicato nel riquadro A2-L; se sono presenti più parti istanti, ciascuna con il proprio legale, i riquadri A2.2-L, A2.3-L, A2.4-L e A2.5-L raccolgono gli avvocati aggiuntivi.

Verifica dell'assenza di litispendenza

Anche l'Adesione richiede di dichiarare che la medesima controversia non è pendente né è stata già definita presso altro Organismo di Mediazione o presso l'autorità giudiziaria con esito definitivo. La dichiarazione mendace ha conseguenze processuali autonome.

Parte IV - Riferimenti normativi coordinati

Norme richiamate dal modulo

Riferimento	Oggetto
Art. 2 D.Lgs. 28/2010	Definizione di mediazione e attivazione volontaria.
Art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010	Dovere informativo dell'avvocato all'atto del conferimento dell'incarico (agevolazioni artt. 17 e 20).
Art. 5-quater D.Lgs. 28/2010	Mediazione demandata dal giudice; condizione di procedibilità.
Art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010	Clausola contrattuale o statutaria; condizione di procedibilità.
Art. 6 D.Lgs. 28/2010 (sost. D.Lgs. 216/2024, in vigore 25.1.2025)	Durata: sei mesi prorogabili per periodi di tre mesi; nella delegata proroga unica di tre mesi; non soggetto a sospensione feriale.
Art. 8 comma 1 D.Lgs. 28/2010	Termine del primo incontro: non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda.
Art. 8 comma 2 D.Lgs. 28/2010	Effetti del deposito sulla prescrizione e sulla decadenza dal momento della comunicazione alle altre parti.
Art. 8 comma 5 D.Lgs. 28/2010	Assistenza dell'avvocato obbligatoria nei casi dell'art. 5 comma 1 e nella mediazione delegata.
Art. 8-bis D.Lgs. 28/2010	Mediazione in modalità telematica, con rinvio al D.Lgs. 82/2005 (CAD) per la firma digitale.
Art. 12 comma 1 D.Lgs. 28/2010	Titolo esecutivo dell'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati di tutte le parti.
Art. 12 comma 1-bis D.Lgs. 28/2010	Omologazione dell'accordo con decreto del presidente del tribunale quando le parti non sono tutte assistite.
Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010	Conseguenze processuali della mancata partecipazione senza giustificato motivo: argomenti di prova, condanna al versamento del doppio del contributo unificato, somma equitativa in favore della controparte, comunicazione alla Corte dei conti per la P.A.
Art. 20 D.Lgs. 28/2010	Credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta.
Art. 28 commi 4 e 5 D.M. 150/2023	Spese di avvio e spese di mediazione del primo incontro.
Art. 28 comma 8 D.M. 150/2023	Riduzione di un quinto delle indennità nei casi dell'art. 5 comma 1 e nella mediazione delegata.
Art. 29 D.M. 150/2023	Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione.
Art. 30 D.M. 150/2023	Determinazione delle spese di mediazione degli incontri successivi al primo; maggiorazioni del 10% e del 25%; comma 4: riduzione di un quinto nella delegata.

Fonti istituzionali di verifica

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - www.normattiva.it (versione vigente).

D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 - GU Serie Generale n. 7 del 10.1.2025 (sostituzione dell'art. 6; entrata in vigore 25.1.2025).

D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 - www.normattiva.it (regolamento attuativo).

Regolamento e Tabella delle indennità di Concordia et Ius: consultabili su www.concordiaetius.it.

Come sono state verificate le informazioni

Le citazioni normative contenute in questa guida corrispondono al testo vigente alla data di edizione del documento. In caso di successive modifiche legislative, prevale il testo di legge sulle indicazioni qui riportate. Concordia et Ius s.r.l. mantiene la modulistica in linea con l'evoluzione del quadro normativo.